



## **BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**EX D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 E D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N. 202**

### **Art. 1 – OGGETTO**

Con determinazione dirigenziale n...58 del 30.05.2024, la Camera di commercio dell'Emilia ha disposto l'avvio di una **procedura di selezione di massimo 25 (venticinque) gestori della crisi**, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, al fine di integrare l'elenco tenuto presso l'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) dell'Ente camerale ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n.3, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e del D. Lgs n.14/2019.

L'Organismo di composizione della crisi (OCC) della Camera di commercio dell'Emilia è iscritto al n. 70 della Sezione "A" del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Giustizia ed ha sede legale in Via Verdi, 2 - 43121 Parma, e sedi secondarie in Piazza Cavalli, 35 - 29121 Piacenza e in Piazza della Vittoria, 3- 42121 Reggio Emilia. (PDG Min. Giustizia 04/04/2024).

### **Art. 2 – I COMPITI DEL GESTORE DELLA CRISI**

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi "la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore".

L'attività di gestore della crisi viene svolta su designazione del Referente dell'Organismo e preventiva accettazione da parte del gestore entro 3 giorni lavorativi dalla designazione unitamente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del DM n. 202/2014 e disciplinare di incarico.

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

Il Gestore della crisi assicura lo svolgimento dell'incarico con la diligenza professionale, correttezza e buona fede connesse alla natura dell'incarico assegnato.

Il Gestore della crisi, presso l'Organismo della Camera di commercio dell'Emilia, cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la vigente normativa affida all'OCC, quali comunicazioni, trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale al Giudice di esecuzione piani, incarico di liquidatore, e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ⇒ controlla nel merito la domanda presentata dal debitore all'OCC verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi e ostativi previsti dal CCII (residenza o sede legale, criteri di impresa minore, presenza di esdebitazioni pregresse);
- ⇒ comunica al Referente gli elementi per la formulazione del preventivo di spesa ovvero la non



fattibilità della proposta formulata dal debitore;

- ⇒ convoca il debitore al quale chiede la documentazione necessaria, ulteriore rispetto a quella già depositata con l'istanza, al corretto e tempestivo espletamento del proprio incarico;
- ⇒ accede, previa autorizzazione del Giudice, alle banche dati per la verifica della situazione debitoria ai sensi della normativa vigente;
- ⇒ presta assistenza al Sovraindebitato sulla proposta da questi formulata, anche informalmente al Gestore, ai sensi dell'art. 67 nell'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure ai sensi dell'art. 76 in caso di concordato minore, oppure ai sensi dell'art. 269 per la liquidazione controllata;
- ⇒ accerta la veridicità dei dati contenuti nella proposta di piano e nei documenti allegati presentati dal Sovraindebitato;
- ⇒ attesta, nel caso in cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- ⇒ attesta, nel caso di concordato minore con continuità aziendale, che il credito vantato da un istituto di credito per concessione di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali dell'impresa, possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo non lede i diritti degli altri creditori;
- ⇒ attesta se i soggetti finanziatori hanno o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione e per ogni finanziamento concesso (anche quelli estinti)
- ⇒ attesta, su richiesta del Sovraindebitato, nel caso in cui il creditore abbia proposto al Tribunale la domanda di apertura della liquidazione controllata, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ex art. 268, comma 3, del D. Lgs n. 14/2019;
- ⇒ di norma entro 90 giorni redigere, sottoscrive e trasmette al Referente le relazioni particolareggiate ai sensi degli articoli 68, comma 2, 76, comma 2, 283, comma 4 (268, comma 3) e la relazione prevista per la liquidazione controllata all'art. 269, comma 2, affinché, previa approvazione del Referente, la stessa venga trasmessa al Sovraindebitato o suo domiciliatario;
- ⇒ ove necessario provvede in nome e per conto dell'OCC al deposito in Tribunale del ricorso/domanda di accesso alla Procedura e la sua relazione attestativa/particolareggiata e ne dà comunicazione alla Segreteria OCC;
- ⇒ trasmettere tempestivamente alla Segreteria OCC gli esiti delle pronunce del Giudice quali decreti di fissazione udienze, richieste di integrazioni o modifiche delle proposte di piano/accordo/liquidazione/esdebitazione presentate, decreti di omologa, dinieghi di omologa;
- ⇒ provvede ad effettuare le comunicazioni e le relazioni ai creditori nell'ambito delle proposte effettuate dal Sovraindebitato nonché trasmette le relazioni al Giudice delegato oltre a curare le trasmissioni, comunicazioni, notifiche e pubblicazioni richieste all'inizio e nel corso dei procedimenti giudiziari;
- ⇒ vigila sull'esecuzione dei piani, risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delle omologhe e vigila sull'esatto adempimento dei piani di ristrutturazione e di concordato minore e risolve le eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al Giudice e cura tutti gli adempimenti previsti dal CCII a carico dell'OCC anche svolgendo i compiti del commissario giudiziale nei casi di cui all'art. 78, comma 2 bis, CCII e i compiti del liquidatore (artt. da 272 a 276 CCII);
- ⇒ relaziona tempestivamente al Referente su ogni modifica, inammissibilità, diniego di omologazione,



risoluzione, revoca e cessazione dei piani e concordati omologati, nonché sulle eventuali conversioni delle procedure in liquidazione controllata o su qualsiasi problematica intervenga nel corso dell'incarico.

- ⇒ nell'ambito della procedura di esdebitazione verifica tempestivamente l'andamento del patrimonio del debitore in modo da riferirne secondo le indicazioni della normativa vigente e le indicazioni del Tribunale;
- ⇒ distrugge la documentazione acquisita alle banche dati, ex art. 15 comma 10 Legge 3/2012, e rilascia autocertificazione di avvenuta distruzione documenti al Referente dell'OCC ed al sovraindebitato.

### ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Possono presentare domanda di partecipazione i professionisti **iscritti** agli Ordini professionali degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Notai che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dei requisiti di onorabilità prescritti per l'iscrizione dall'articolo 4, commi 5, 6 e 8, del D.M. 202/2014;
2. siano stati, negli ultimi 5 anni, nominati "gestore della crisi"/OCC facente funzioni oppure abbiano svolto l'attività di "advisor" del debitore, in almeno due procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento conclusasi con omologa del Giudice o con decreto di apertura della liquidazione. Si precisa che gli incarichi utili quale requisito di partecipazione non saranno conteggiati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 6.

*Il requisito di cui al punto 2) dovrà essere comprovato con la produzione di copia della nomina a gestore della crisi o documentazione comprovante l'attività di "advisor" svolta a favore di un debitore controfirmata dal Gestore della crisi o dal Legale che ha assistito il debitore. Tale documentazione dovrà essere corredata da copia di atto di omologa o apertura della liquidazione della procedura in oggetto opportunamente oscurata ai fini del rispetto dei dati personali delle persone coinvolte.*

3. dispongano di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale che tenga indenne il Professionista da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovra indebitamento di cui al D.Lgs. 14/2019.
4. dichiarino di avere la disponibilità di idoneo ufficio/studio professionale all'interno di uno dei circondari dei Tribunali di riferimento dell'OCC della Camera di commercio dell'Emilia;
5. dichiarino di essere disponibili ad assumere la gestione della crisi presso ogni territorio di competenza dell'Organismo della Camera di commercio dell'Emilia, secondo le indicazioni dell'Organismo stesso.
6. accettino il Regolamento di procedura, il codice Etico, tariffe e compensi dell'Organismo e consultabili sul sito web istituzionale dell'Ente camerale <https://www.emilia.camcom.it/tutelare-limpresa-e-il-consumatore/servizi-di-composizione-crisi-da-sovraindebitamento-e-liquidazione-controllata-occ>

Il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente bando deve sussistere alla data di presentazione della domanda e dovrà restare vigente per tutta la durata dell'iscrizione del soggetto nell'Albo dei Gestori della crisi dell'Organismo della Camera di commercio dell'Emilia. La Camera di commercio dell'Emilia procederà ad un controllo anche a campione delle dichiarazioni presentate.



Il sopravvenire di una o più cause di esclusione comporterà l'avvio di una procedura di cancellazione dell'iscritto.

#### **Art. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono causa di esclusione dalla selezione:

- domanda di partecipazione presentata oltre il termine stabilito;
- domanda di partecipazione presentata senza il rispetto del modello / schema di cui al presente bando di selezione, e mancante delle indicazioni / dichiarazioni ivi inserite;
- domanda di partecipazione non sottoscritta digitalmente;
- domanda di partecipazione presentate con modalità diverse dalla PEC;
- compilazione della domanda di partecipazione incompleta;
- assenza dei requisiti di qualificazione professionale e dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 202/2014
- assenza degli specifici requisiti previsti dal presente bando;
- carente o mancante documentazione.

#### **Art. 5 –TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per gestori della crisi, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente bando e corredata da:

- copia attestazione/diploma del corso di formazione;
- copia attestazione ultimo aggiornamento formativo biennale;
- documentazione comprovante gli incarichi svolti nell'ambito della composizione crisi da sovraindebitamento;
- curriculum vitae aggiornato e firmato digitalmente;

deve essere presentata **esclusivamente** tramite:

⇒ il **modello / schema di domanda** pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente camerale e sottoscritto con firma digitale del professionista. L'assenza di valida **firma digitale** sulla domanda ne comporta l'irricevibilità.

⇒ **trasmissione a mezzo P.E.C.**, entro e non oltre il giorno **30 giugno 2024**, all'indirizzo dell'Ente Camerale di seguito indicato:

[cciaa@pec.emilia.camcom.it](mailto:cciaa@pec.emilia.camcom.it)

Nell'oggetto della P.E.C. dovrà comparire la seguente dicitura:

**“Domanda di Partecipazione alla Selezione per Gestori della Crisi.”**

Le domande pervenute fuori termine, non a mezzo PEC o non firmate digitalmente, così come il curriculum, saranno considerate irricevibili e non utili ai fini della presente procedura.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole e contenuti della presente procedura di selezione



In ogni caso la Camera di commercio dell'Emilia si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

## Art. 6 - MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE

L'individuazione dei 25 (venticinque) professionisti da iscrivere nell'elenco dei Gestori della crisi dell'OCC della Camera di commercio dell'Emilia, avviene tramite attribuzione di un punteggio massimo di 25 punti così suddivisi:

- a) per ciascuna sentenza di omologazione conseguita, quale Gestore della crisi /OCC facente funzioni o "advisor" del debitore, in relazione ad un piano del consumatore o accordo con i creditori, ex L.3/2012 (ora ristrutturazione debiti consumatore, concordato minore ed esdebitazione debitore incapiente ex D. Lgs n.14/2019): **3 (tre) punti per ogni sentenza fino ad un massimo di 5 (cinque) sentenze (punti max attribuibili: 15);**
- b) per ciascun decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 (ora liquidazione controllata ex D. Lgs n.14/2019) conseguita quale Gestore della crisi /OCC facente funzioni o "advisor" del debitore: **2 (due) punti per ogni decreto fino ad un massimo di 5 (cinque) decreti (punti max attribuibili: 10);**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sopra indicati si precisa che:

- non sarà attribuito alcun punteggio agli incarichi già considerati quale requisito di ammissione alla selezione;
- saranno oggetto di valutazione esclusivamente **incarichi e nomine attribuiti negli ultimi 5 anni** e sulla base dei requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Potranno essere iscritti quali Gestori della crisi dell'OCC della Camera dell'Emilia, salva procedura di accreditamento presso il Responsabile del Registro, i professionisti che avranno raggiunto il punteggio più alto fino al venticinquesimo candidato. Qualora, per parità di punteggio, al venticinquesimo posto risultino più candidati, i medesimi saranno inclusi nell'Elenco.

Non avendo la presente selezione le caratteristiche di un concorso pubblico, una volta conclusa la procedura selettiva non verrà stilata alcuna graduatoria degli idonei di cui ai paragrafi precedenti, oltre ai Gestori collocati utilmente fino al venticinquesimo posto (fatti salvi gli ex aequo), al fine di successivi inserimenti nell'Elenco in trattazione; qualora peraltro nelle more del procedimento di iscrizione di cui infra, e dunque a procedura selettiva ancora in corso, qualche potenziale Gestore rinunci o venga escluso per uno dei motivi che comporti tale decisione o non sia dichiarato idoneo dal Ministero della Giustizia, l'Ente chiamerà il potenziale Gestore utilmente collocato al posto immediatamente successivo ai venticinque nominativi suddetti.

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet della Camera di commercio [www.emilia.camcom.it/](http://www.emilia.camcom.it/) sezione "bandi e concorsi" e conterrà i seguenti dati: titolo professionale, cognome, nome e punteggio acquisito.



I professionisti in posizione utile saranno avvisati tramite PEC per dare avvio alle procedure di inoltro presso il Ministero della Giustizia della domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi. Essi, pena l'essere considerati rinunciatarci e pertanto essere esclusi dalla selezione, dovranno trasmettere tutti i documenti richiesti e citati nella domanda a supporto della stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della PEC.

Resta inteso che, ai fini dell'inoltro al Ministero della domanda di iscrizione nell'Elenco, dovranno essere prodotti originali o copie conformi della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

L'interessato potrà essere considerato Gestore dell'Organismo solo a seguito del provvedimento di iscrizione da parte del Ministero della Giustizia in conformità alla procedura prevista dal DM 202/2014. La Camera di commercio dell'Emilia non sarà in alcun modo responsabile del mancato o tardivo riconoscimento, da parte del Ministero, dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi. Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporterà l'impossibilità dell'iscrizione nell'Elenco camerale.

L'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro con la Camera di commercio dell'Emilia e nemmeno aspettative giuridicamente riconosciute riguardanti attribuzioni / assegnazioni di incarichi di Gestore della crisi da parte dell'Organismo della Camera di commercio dell'Emilia.

## **ART. 7 - COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento sarà inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati sulla domanda.

## **ART. 8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA RISERVATEZZA 679/2016**

I dati raccolti dalla Camera di commercio dell'Emilia saranno trattati per le finalità connesse alla procedura selettiva e l'eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione, ed i conseguenti obblighi di trasparenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii.) conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione "Privacy" del sito camerale <https://www.emilia.camcom.it/liberatorie-privacy/informativa-trattamento-dati-personali-cciaa-emilia>

## **SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio dell'Emilia  
e-mail: : [occ.sovraindebitamento@emilia.camcom.it](mailto:occ.sovraindebitamento@emilia.camcom.it)



Non saranno fornite informazioni telefoniche.



## SCHEMA

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

con Studio in \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

### DICHIARA

1) di possedere i requisiti di **qualificazione professionale** previsti dall'articolo 4, commi 5 e 6, del DM 202/2014 ovvero:

- il seguente titolo di studio:
- Titolo di studio o Diploma di Laurea in materie economiche ogiuridiche: \_\_\_\_\_
- Conseguito presso: \_\_\_\_\_
- Sede e indirizzo \_\_\_\_\_
- Anno \_\_\_\_\_

- **una specifica formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art 16 del DPR 10/3/1982 n. 162 nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, presso:

- Denominazione del corso \_\_\_\_\_
- Durata ore \_\_\_\_\_
- Ente Organizzatore \_\_\_\_\_

Conseguito presso \_\_\_\_\_

Periodo di svolgimento del corso dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

*(A tal fine allega copia dell'attestazione di frequenza del corso (adempimento obbligatorio ai fini dell'inoltro della documentazione al*



**Ministero)**

- di essere in regola, laddove dovuto, con l'aggiornamento formativo biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

*(A tal fine allega copia dell'attestazione di frequenza al corso di aggiornamento formativo)*

2) di essere iscritto:

- all'Ordine degli Avvocati della provincia di \_\_\_\_\_
- all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sezione A) della provincia di \_\_\_\_\_
- al Consiglio notarile della provincia di \_\_\_\_\_

3) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** previsti per i gestori della crisi dall'articolo 4, comma 8, del DM n. 202/2014 ovvero di:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'[articolo 2382 del codice civile](#);
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#);
- c) non essere stato condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del [codice civile](#), nel [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16](#) della legge;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

### DICHIARA INOLTRE

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

1. di possedere i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione per gestori della crisi indetta dalla Camera di Commercio dell'Emilia con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... ed in particolare:

⇒ di essere stato nominato, negli ultimi 5 anni, "gestore della crisi da sovraindebitamento" o OCC facente funzioni oppure di aver svolto l'attività di "advisor" del debitore, in almeno due procedure di



gestione della crisi da sovraindebitamento conclusasi con omologa del Giudice o con decreto di apertura della liquidazione.

*(A tal fine produce copia della nomina a gestore della crisi o documentazione comprovante l'attività di "advisor" svolta a favore di un debitore controfirmata dal Gestore della crisi o dal Legale che ha assistito il debitore. Tale documentazione dovrà essere corredata da copia di atto di omologa o apertura della liquidazione della procedura in oggetto opportunamente oscurata ai fini del rispetto dei dati personali delle persone coinvolte)*

⇒ di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale che tiene indenne il sottoscritto da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento di cui al D. Lgs. 14/2019 i cui estremi sono i seguenti:

(indicare compagnia assicurativa e numero polizza) \_\_\_\_\_.

⇒ di avere la disponibilità di idoneo ufficio/studio professionale all'interno di uno dei circondari dei tribunali di riferimento dell'OCC della Camera di commercio dell'Emilia al seguente indirizzo:

Comune di ..... (provincia) via..... n. ....

- 2. di essere disponibile ad assumere la gestione della crisi presso ogni territorio di competenza dell'Organismo, secondo le indicazioni dell'Organismo stesso;
- 3. di avere svolto, negli ultimi 5 anni, i seguenti incarichi nell'ambito della composizione delle crisi da sovraindebitamento:

committente	Tipo incarico	Data incarico	Tipologia di procedura	Estremi sentenza di omologazione del piano/accordo o decreto di apertura liquidazione

*(A tal fine produce copia della nomina a gestore della crisi o documentazione comprovante l'attività di "advisor" svolta a favore di un debitore controfirmata dal Gestore della crisi o dal Legale che ha assistito il debitore. Tale documentazione dovrà essere corredata da copia di atto di omologa o apertura della liquidazione della procedura in oggetto opportunamente oscurata ai fini del rispetto dei dati personali delle persone coinvolte)*

- 4. di accettare integralmente la disciplina e i contenuti del bando della presente procedura di selezione;
- 5. di aver letto e compreso il Regolamento di procedura, il tariffario ed il Codice Etico dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio dell'Emilia e di accettarne i contenuti.

**SI IMPEGNA**



A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO L'EVENTUALE VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI SOPRA RICHIAMATE.

Il/La Sottoscritto/a **dichiara**, altresì di avere preso visione dell'informativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003, pubblicata nel sito istituzionale della Camera dell'Emilia: <https://www.emilia.camcom.it/liberatorie-privacy/informativa-trattamento-dati-personali-cciaa-emilia>.

Firma digitale \_\_\_\_\_

**Allega:**

- ✓ copia attestazione/diploma del corso di formazione
- ✓ copia attestazione ultimo aggiornamento formativo biennale
- ✓ documentazione comprovante gli incarichi svolti nell'ambito della composizione crisi da sovraindebitamento
- ✓ CV EUROPASS elaborato in formato aperto quale il formato pdf, datato e firmato digitalmente (possibilmente PADES VISIBILE), minimizzato nei contenuti per cui dati per la pubblicazione non devono eccedere *le finalità di trasparenza per le quali sono trattati escludendo ad esempio i recapiti personali, il codice fiscale, luogo e data di nascita ecc.;*